

Il contributo a fondo perduto può diventare credito d'imposta

Il primo articolo del decreto Sostegni declina il nuovo contributo a fondo perduto e segna un punto di svolta importante rispetto alle analoghe misure varate nell'ambito della precedente legislazione emergenziale. Viene infatti finalmente superata la logica della frammentazione degli interventi di sostegno, che aveva caratterizzato sia il decreto Rilancio di maggio che i decreti Ristori dello scorso autunno. Scompaiono, infatti, sia il riferimento ai codici Ateco, sia la scissione tra fondo perduto, riservato alle imprese, e indennità, assegnata ai professionisti, una disparità di trattamento che aveva sollevato molte critiche da parte delle categorie professionali.

La principale novità del contributo a fondo perduto varato dal Consiglio dei ministri di venerdì, dunque, è proprio l'universalità dei beneficiari, ovvero una platea formata sia dai titolari di reddito agrario che dai percettori di reddito d'impresa e reddito di lavoro autonomo che nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (il 2019 per le persone fisiche e per le società con esercizio coincidente con l'anno solare) hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro.

In continuità con la normativa precedente, invece, l'accesso alla misura continua ad essere precluso sia a coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno cessato l'attività sia a chi l'ha avviata successivamente. Sul piano oggettivo l'accesso al contributo è consentito soltanto ai soggetti che hanno subito danni rilevanti a causa della pandemia, requisito identificato in una diminuzione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel 2020 di almeno il 30% rispetto a quello conseguito nell'anno precedente.

La verifica di tale condizione, facendo riferimento alle indicazioni fornite negli scorsi mesi dalle Entrate, dovrà essere compiuta anche dai soggetti che hanno optato per il regime forfettario di determinazione del reddito; mentre il rispetto dello stesso requisito non è richiesto a coloro che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019.

Per determinare l'ammontare del contributo a cui si ha diritto sarà necessario calcolare la differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e il fatturato medio mensile 2019, precisando che, per chi ha attivato la partita Iva successivamente al primo gennaio 2019, tale differenza va calcolata facendo riferimento alla media dei mesi successivi a quello di attivazione. Sulla cifra così ottenuta sarà necessario applicare lo specifico coefficiente

“dimensionale” previsto dalla norma, variabile a seconda del volume dei ricavi o compensi realizzati nel 2019 (più precisamente nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto), ovvero:

1. Il 60% se esso non supera 100 mila euro;
2. Il 50% se è maggiore di 100 mila ma non di 400 mila euro;
3. Il 40% se oltrepassa 400 mila ma non 1 milione di euro;
4. Il 30% oltre 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
5. Il 20% se supera 5 milioni ma non 10 milioni di euro.

Occorre, infine, tenere conto del massimale e dei minimali fissati dalla norma: se il contributo assegnato non può superare il valore di 150 mila euro, viene disposto che in ogni caso spetta un ammontare minimo di mille o 2 mila euro rispettivamente per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Al fine dell'ottenimento del contributo, che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'Irap, sarà necessario presentare, entro 60 giorni dall'avvio della specifica procedura telematica, una istanza apposita all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità che saranno successivamente definite con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia delle Entrate.

Infine, è necessario rimarcare una ulteriore novità di grande rilievo, che potrebbe semplificare la procedura per molti contribuenti: si potrà optare, infatti, per la “trasformazione” del contributo in credito d'imposta, utilizzando il relativo ammontare in compensazione nel modello di pagamento F24.

Tra tante proteste, ristori che non arrivano, chiusure ritenute ingiustificate, malcontento diffuso e terza ondata del virus che avanza, il decreto Sostegni appena varato dal Consiglio dei ministri ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto: addio al criterio dei codici Ateco, che tante polemiche aveva sollevato, e allargamento della platea non solo ai titolari di reddito d'impresa e reddito agrario, ma anche ai redditi da lavoro autonomo e i professionisti, che avevano denunciato inique disparità di trattamento. Dunque, universalità della platea (escludendo sempre chi alla data di entrata in vigore del decreto ha cessato l'attività così come chi l'ha avviata successivamente), comprendendo tutti coloro che, sul piano oggettivo, hanno sofferto danni rilevanti a causa della pandemia (con il

requisito specificato di cui sopra, che prevede l'aver subito un calo del 30% del fatturato medio mensile o dei corrispettivi nel 2020 rispetto allo stesso parametro dello scorso anno) e, altra importante novità, possibilità di optare per la trasformazione utilizzando l'ammontare in compensazione nel modello di pagamento F24. Mentre si attendono da parte dell'Agenzia delle Entrate i dettagli per l'invio dell'istanza, è necessario sottolineare che il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'Irap, e che il contributo assegnato non potrà in nessun caso superare i 150 mila euro, con un minimo di 2.000 euro (1.000 euro per le persone fisiche).

Molti osservatori hanno parlato di un contributo a fondo perduto “double face”, vista la possibilità offerta ai contribuenti di poter scegliere tra l'erogazione di liquidità o, in alternativa, l'ottenimento di credito d'imposta di pari ammontare, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Naturalmente, è importante sottolineare che prima di effettuare una o l'altra scelta è richiesta un'analisi approfondita (valutando, ad esempio, la capienza fiscale) poiché una volta fatta la scelta tra una delle due opzioni, non si può tornare indietro. Anche da un punto di vista pratico, è chiaro che si tratta di due opzioni diverse: l'incasso del contributo “cash” permette al beneficiario di avere più forme di spesa, potendo utilizzare il ristoro per pagare i fornitori o per saldare imposte pregresse, o future; il credito d'imposta, invece, per sua stessa natura, è utilizzabile solo per pagare debiti fiscali e contributivi.